



DOCUMENTO UIL RICERCA, UNIVERSITA' e AFAM SUL NUOVO STATUTO E NUOVI REGOLAMENTI CNR (Decreto Legislativo 31 Dicembre 2009, n.213)

(bozza provvisoria)

PREMESSA

(a)(il valore istituzionale della scienza)

Obiettivo di sempre della UIL è la difesa e la valorizzazione del carattere “istituzionale” degli interventi legislativi e regolativi riguardanti la produzione di “nuova conoscenza”.

Una qualità che mal si concilia con l’invadenza crescente della politica sulle istituzioni scientifiche, ma anche con la politicizzazione interna di queste strutture.

Consideriamo, pertanto, in tutta la sua gravità lo stratificarsi, in nemmeno un decennio, di molteplici provvedimenti riguardanti la ricerca pubblica extra-universitaria (quattro), per lo più determinati dal cambio dei venti politici piuttosto che da oggettive esigenze di riforma.

Interventi quasi sempre slegati da una logica organica di sistema; “a costo zero” e che, anziché contribuirne a dare slancio e sviluppo, hanno finito per stressare assetti organizzativi e confronto interno, indebolire fisionomia, condizione e ruolo del più grande Ente Pubblico di Ricerca del nostro Paese.

(b)(libertà della scienza e finalità generali del Paese)

L’autonomia e la libertà della scienza - così come previsto nella Costituzione e nella legislazione - debbono conciliarsi con il perseguimento dei fini generali di sviluppo e modernizzazione del Paese.

Il rispetto di questo equilibrio tra “autonomia” e “finalità” costituisce la stessa condizione essenziale per l’esistenza e lo sviluppo del ruolo delle alte istituzioni scientifiche pubbliche extra-universitarie.

Non siamo sostenitori della “ricerca libera” bensì dell’autonomia e della “libertà della scienza e della ricerca” che riteniamo essere qualcosa di distinto, in particolare per un’istituzione pubblica, diversa dall’Università, cui il sistema di governo ha il diritto-dovere di affidare il compito di assolvere a finalità generali e fondamentali di sviluppo e di modernizzazione del Paese.

È importante che il CNR continui a svolgere ricerca propria, anche di tipo fondamentale, con il massimo della qualità e delle garanzie di autonomia delle proprie strutture di ricerca e del singolo ricercatore, nella salvaguardia e valorizzazione delle possibilità di iniziativa e di proposta del di quest’ultimo.

È altrettanto essenziale, per la stessa sopravvivenza dell’Ente, che al CNR vengano sempre di più affidati dalla programmazione nazionale compiti di utilità generale e che tali finalità vengano tradotte in programmi, progetti, organizzazione e risorse aggiuntive sui quali veicolare ed incanalare l’attività stessa degli Istituti e dei ricercatori, nonché sviluppare al massimo le sinergie con le altre reti di ricerca.

(c)(autonomia ed autogoverno)

Autonomia significa, soprattutto, possibilità e capacità di autogoverno. E dovrebbe esserlo fin da quell'“incipit regolativo”, costituito dal disegno del nuovo Statuto . Oggi, come ieri, appare, quanto meno, un atto di sfiducia del Ministro (o meglio dei Ministri..) l'affidare tale compito - ovvero la stesura delle regole che determineranno la vita del CNR per almeno altri 10-20 anni - soprattutto ad esperti esterni!

Si dice “*in transitorio*” ma è solo un eufemismo giuridico!

Siamo stati, ieri, (v. delega Mussi) gli unici ad alzare voce contraria e fuori dal coro! Oggi riconfermiamo tutti i nostri dubbi. Rispettiamo, comunque, questo “affiancamento”, voluto dal legislatore, auspicando che esso possa costituire un'utile collaborazione al rispetto alla tutela degli interessi generale ed alla qualità e validità della proposta. Nessuno potrà però ritenerlo un avanzamento sul terreno del riconoscimento dell'autonomia!

Vogliamo, infine, sottolineare - specie in questa fase - come l'accentuarsi dei processi di omologazione legislativa (riguardanti in particolare le norme di contabilità, il trattamento del personale, gli assetti organizzativi, i rapporti giuridici, le relazioni sindacali, modalità di svolgimento della vigilanza e dei controlli amministrativi) abbia finito per rendere sempre più compressi quegli spazi di specificità e di autoregolazione che erano, un tempo, riconosciuti in particolare dall'art. 9 della Legge 168/89 ed che sono stati al meglio sfruttati dalla stessa contrattazione collettiva per riaffermare un impianto ordinamentale degli Enti Pubblici di Ricerca, originale ed in parte tuttora valido.



OSSERVAZIONI E PROPOSTE

(1) (snellezza, chiarezza e profilo alto dello Statuto)

L'abnorme stratificazione normativa non contribuisce certo ad agevolare lo svolgimento di compiti istituzionali e non favorisce lo svolgimento una vita interna dell'Ente, rispettosa di diritti e doveri, nonché improntata a razionalità e snellezza di assetti e procedure.

I vigenti regolamenti del CNR presentano, anche nella loro forma e modalità di stesura, tortuosità e ridondanze che sarà importante superare.

Massima sintesi e chiarezza dovranno, in particolare, caratterizzare la stesura del nuovo Statuto.

In esso andrebbe identificato, soprattutto, una sorta di "manifesto" delle finalità essenziali della ricerca pubblica; della riaffermazione di vero ruolo sociale della ricerca pubblica extra-universitaria e della risorsa umana e professionale che in essa opera.

Al suo interno andranno riaffermati valori come: la unicità della organizzazione del lavoro; la centralità del dialogo con le rappresentanze sociali; i principi fondamentali di convivenza della comunità scientifica; l'apertura massima, riaffermata e praticata, con un ambiente europeo ed internazionale, innovatore e non burocratico; il rispetto di principi etici, della informazione e trasparenza, nonché la valorizzazione e misurazione del merito, delle conoscenze e competenze, della responsabilità.

Snellezza e chiarezza sono ancor più indispensabili se si considera che la riforma non cancella il DL 127 / 2003 e che l'elaborazione dello Statuto si collocherà per molti versi sulla stessa "lunghezza d'onda" ed in parallelo con la precedente legge di riordino (dunque con il rischio di sovrapposizioni e ridondanze normative).



(2) (mission del C.N.R.)

Lo Statuto deve, innanzitutto, definire, riaffermare e consolidare ruolo e mission fondamentali dell'Ente e disegnarne il campo di attività e di intervento.

Le disposizioni degli attuali art.2 ed art. 3 del D.lgvo 127 / 03 restano fundamentalmente valide per quanto riguarda la natura giuridica, il carattere delle attività, i principali campi di intervento.

Va, semmai, recuperata e rafforzata la caratteristica "generalista" dell'Ente, indebolita dalla riforma "Moratti".

La indicazione di "*macroaree di ricerca scientifica e tecnologica*" (cui si lega l'articolazione dipartimentale) va meglio ed esplicitamente collegata ai grandi obiettivi programmatici (in primis il Programma Nazionale della Ricerca) prevedendone possibilità di trasformazione in base al "*piano triennale di attività ed al documento di visione strategica decennale*" di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 213/ 09 e non già in base all'ingerenza politica esterna.

Sempre con riferimento agli obbiettivi strategici e programmatici va sostenuto il carattere peculiarmente interdisciplinare delle attività e la necessità di equilibrio, nell'individuazione dei campi di intervento (macroaree) tra attività conoscitive e di base ed attività applicativo-tecnologiche, mentre vanno salvaguardati gli spazi per quelle giuridico-sociali e quelle umanistico-culturali.

L'articolazione di campi e modalità di intervento di cui l'art.3 del D.L.127/03 è ritenuta dalla UIL fundamentalmente valida ed atta a salvaguardare tanto l'attività di ricerca "intra moenia" quanto il ruolo di sostegno "esterno" svolto dall'Ente per l'intero sistema di R & S.

Ciò implica la riaffermazione della centralità dell'attività degli Istituti ed una difesa tanto della "ricerca di base", come di quella tecnologica la riaffermazione del ruolo dell'Ente nel trasferimento dei risultati della ricerca applicata e nel sostegno alla creazione di imprenditoria innovativa.

Va detto, però, che sia il decreto di riordino (v. comma 2 art. 9) quanto alcuni documenti fondamentali di politica pubblica della ricerca (v. bozza Programma Nazionale delle Ricerca in iter di definitiva approvazione) potenziano visibilmente ed efficacemente il ruolo per così dire "esterno" e nazionale del CNR.

Questa "apertura di credito" non solo indica una necessità oggettiva del sistema di R & S , non altrimenti perseguibile, - l'attuale struttura MIUR non lo consente e dannosa sarebbe la creazione di un'ennesima agenzia-carrozzone, pur auspicata anche in alcune aree della stessa comunità scientifica - ma essa andrebbe meglio colta come un'occasione unica per una "declinazione", anche in ambito statutario, del ruolo peculiare e nazionale del CNR secondo alcune direzioni fondamentali:

- a) sviluppo della internazionalizzazione ed europeizzazione del sistema di ricerca italiano ;
- b) massimo sostegno dell'ente all'anello più debole del sistema, quello del trasferimento tecnologico (spin-off e start-up etc.);
- c) quello della riacquisizione di un ruolo centrale nelle strategie programmatiche e nei piani di sviluppo settoriale nazionali (ed europei) in ambiti a forte valenza sociale, produttiva ed infrastrutturale ;
- d) quello,infine, del potenziamento della presenza dell'ente nella nuova e "strategica" dimensione territoriale, distrettuale e regionale;
- f) la riconferma del CNR come "punto di incontro delle tre reti di ricerca" e di massimo sviluppo delle sinergie tra le stesse.



(3) (partecipazione della comunità scientifica interna)

E' necessario fissare in norme precise, e non già echeggiare in vuote declamazioni e formali riferimenti, quanto suggerito dalla Carta Europea del Ricercatore in tema di partecipazione diretta della comunità scientifica interna e del personale, in riferimento ai prioritari momenti ed organi decisionali, consultivi ed informativi del nuovo CNR.

Non siamo mai stati, e non siamo, per una sorta di "provincialismo autarchico" del CNR.

Ribadiamo che il maggiore ente pubblico di ricerca può, infatti, valorizzare la propria identità ed il proprio ruolo solo nella misura in cui torna a caratterizzarsi come il vero punto di incontro tra le tre fondamentali reti di ricerca (enti, università ed imprese) e nella misura in cui rafforza presenza e relazioni a livello internazionale.

E', però, altrettanto decisivo saper utilizzare al meglio i pochi spazi offerti dal Decreto Legislativo di riordino per ottemperare al disposto dell'art.12 del contratto vigente che impone agli Enti di favorire la partecipazione dei propri ricercatori, nonché per rispondere positivamente al dettato del comma 1 dell'art. 2 dello stesso DL n. 213/09.

In primis non vi possono essere equivoci sulla qualità e sulla natura elettiva del rappresentante in seno al nuovo Consiglio di Amministrazione. La "*comunità scientifica di riferimento*" di cui al comma 1 dell'art.9 non può che essere quella costituita dai ricercatori e tecnologi del CNR e tra essi, in maniera elettiva - semmai garantendone la qualità effettiva attraverso opportuni e concordati sistemi di "preselezione", sempre però riferiti a personale della rete scientifica interna - andrà individuato questo rappresentante.

Per quanto riguarda il Consiglio Scientifico Generale il numero di 10 componenti previsto dall'art.9 del decreto non appare sufficiente a far sì che siano rappresentati al suo interno i vari raggruppamenti disciplinari.

In ogni caso:

- il Consiglio Scientifico Generale dovrebbe avere una maggioranza composta da membri interni (con un minimo di 4-5 rappresentanti interni altrimenti sarebbe un organismo "etero- diretto") nominati anch'essi attraverso forme elettive;
- il Consiglio Scientifico Generale nomina tra i suoi membri il proprio Presidente (ferma restando la partecipazione del Presidente del CNR, dei responsabili di Dipartimenti e del Direttore Generale alle sue riunioni);
- indicare con chiarezza e certezza, anche nel rispetto del disposto del comma 1 art. 10 del Decreto, i momenti e gli atti qualificanti (Documento Strategico, Piano Triennale, Piani di attività, Piani di fabbisogno etc.) per i quali diventa obbligatorio l'esercizio delle funzioni consultive del Consiglio Scientifico (recuperando tutti i momenti di relativo esercizio già previsti negli attuali regolamenti);
- indicare come prescrittivo l'obbligo del Consiglio Scientifico Generale (in particolare dei membri rappresentanti la comunità scientifica interna) di individuare, a sua volta, forme periodiche o permanenti di "feed-back" con il personale e con la rete e di garantire trasparenza ed informazione sulle propria attività;
- prevedere al suo interno almeno una presenza del personale tecnologo;
- stabilire rigorosi criteri di decadenza dei membri del CSG per un numero anche minimo di assenze ingiustificate.



Per quanto riguarda i Consigli Scientifici di Dipartimento (art. 22 dell'attuale regolamento) - riaffermandone l'alto valore scientifico (v. dipartimenti) - è necessario mitigare e riequilibrare l'attuale sistema di designazione dei componenti (eccessivamente discrezionale e top-down) attraverso l'adozione di meccanismi elettorali (almeno il 30% eletto da tutto il personale degli Istituti di afferenza) che garantiscano la presenza della comunità scientifica interna.

Per il Consiglio di Istituto, così come disciplinato dall'art.31 dell'attuale regolamento di organizzazione e funzionamento, fissarne la conferma e garantire la presenza di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo (elettiva).

Importante è la conferma del Consiglio dei Direttori di Dipartimento, cui affidare prioritari compiti di rafforzamento delle sinergie interne ed esterne al sistema, per lo sviluppo della progettualità nonché dell'identità unitaria dell'Ente.

E'lungo l'asse "partecipazione" che la UIL considera fondamentale veder recepiti nel nuovo Statuto e nei nuovi Regolamenti:

- la valorizzazione massima del personale e della dirigenza interni all'Ente nella distribuzione di incarichi di responsabilità primaria (ivi compreso l'incarico di Direttore Generale);
- la valorizzazione della consultazione delle organizzazioni sindacali nella promulgazione degli atti fondamentali della vita dell'ente e del suo personale ;
- la creazione di momenti istituzionalizzati (Conferenza Programmatica? Assemblea Generale?) di verifica, pubblica e plenaria, delle politiche dell'Ente e della sua attività, di confronto tra le componenti interne e con le principali realtà istituzionali esterne;
- la responsabilizzazione degli organismi di partecipazione anche come momenti di controllo e di valutazione dell'operato della dirigenza (vertici dell'Ente, Direzioni di Dipartimento, Direzioni di Istituto etc.), dunque come strumenti che influiscono, seppur indirettamente, sui meccanismi di selezione del management e dei livelli interni di responsabilità.

Abbiamo sentito, per la verità con interesse, "echeggiare" proposte nella direzione della affermazione di una sorta di leadership del CNR in seno alla Pubblica Amministrazione.

Potremmo anche essere d'accordo. Ma questa oggi non è una realtà è, piuttosto, un'aspirazione ed una potenzialità che richiederebbe forti mutamento al "contorno legislativo e normativo".

La partecipazione del ricercatore non può essere il soddisfacimento di uno "sfogo lirico" di una giornata di convegno!

L'autonomia e la specificità dell'Ente e degli EPR non si risolve con una "conferenza dei servizi" insieme a Tremonti e Brunetta bensì cambiando un sistema normativo che omologa, oggi, le alte istituzioni scientifiche ai grandi apparati burocratici pubblici!



(4) (organi direttivi: equilibri e funzioni)

(a) (Consiglio di Amministrazione)

Vi è un mandato preciso, anche rispetto a quanto fissato ora dall'art. 4 del vigente regolamento, a ridurre e semplificare il carico di incombenze del CdA concentrandone le funzioni su una fondamentale azione di "indirizzo".

Come organizzazioni sindacali avremmo tutto l'interesse a favorire una dialettica interna al CdA anche su scelte concrete ed inerenti la vita quotidiana dell'Ente. Ci rendiamo conto che una simile modalità di lavoro, in particolare per un CdA rappresentativo di realtà esterne e di "stakeholders" certamente (e giustamente) portatori di interessi sarebbe, però, quanto meno produttrice di inefficienza.

Il CdA deve assumersi le proprie responsabilità nelle grandi direttive sulla vita interna e sul funzionamento dell'Ente nelle sue diverse componenti (amministrative e scientifiche). Nel contempo il CdA del CNR, per la natura della sua composizione, deve contribuire a potenziare il ruolo dell'Ente nella sua proiezione nazionale ed internazionale.

Ferma restando la esigenza della semplificazione di compiti e prerogative (oggi fin troppo dettagliate nel relativo articolo del regolamento) l'azione di indirizzo del CdA dovrebbe trovare nella valorizzazione delle quattro figure fondamentali - Presidente, Direttore Generale, Direzioni di Dipartimento - le modalità in cui estrinsecarsi, senza il peso di ingerenze che oltre a soffocare le autonomie interne dequalificherebbero il ruolo di questi "organi".

Riteniamo, perciò, fondamentale ridisegnare opportunamente, all'interno dei Regolamenti, il rapporto-raccordo tra CdA e queste figure cui affidare la "gestione" vera delle grandi scelte di indirizzo scientifico (Presidente), di sviluppo della proiezione e del ruolo esterni del CNR (Dipartimenti), di funzionamento efficiente, corretto e sinergico di tutto il sistema CNR, a cominciare dagli Istituti (Direttore Generale e Direzioni Centrali).

Va, sempre in questa direzione, valorizzata, anche in connessione diretta e non mediata, la funzione consultiva del Consiglio Scientifico Generale, di cui al punto (3).

Il CdA fissa le grandi linee di indirizzo; gli altri "organi" "gestiscono" queste politiche; il CdA valuta lo sviluppo e la gestione coerente ed ottimale di queste scelte: questo dovrebbe essere il processo ed il sistema fondamentale di funzionamento attraverso il quale gli indirizzi si traducono nella vita quotidiana dell'Ente.

E' necessario, altresì, che il CdA si doti di codici, parametri, metodologie di lavoro trasparenti in particolare nelle procedure riguardanti nomine, incarichi, affidamento di responsabilità, valorizzando professionalità e meriti della comunità scientifica e del personale, anche non dirigenziale, interno all'Ente.

(b) (Direzione Generale)

Come UIL siamo per utilizzare, al meglio ed in tutte le sue potenzialità, il disposto del comma 3 dell'art.12 del DL 213 nel riferimento alla "*valorizzazione e responsabilizzazione del ruolo dei direttori generali e della relativa dirigenza*" e nella direzione dello sviluppo delle prerogative proprie della figura del Direttore Generale.

Indipendentemente da quanto suggeriscono i modelli esterni di riferimento (atenei ed enti) in termini di "rappresentanza esterna" ed in termini di, eventuale, costituzione a vero e proprio "organo" di detta figura (il che dipende anche dalle modalità di nomina e designazione del Direttore Generale oggi disciplinate dall'art. 11 comma 2 dei vigenti regolamenti) riteniamo vi sia un'esigenza complessiva, e di carattere sostanziale, che dovrebbe indurre a sviluppare al meglio questa, seppur timida, indicazione contenuta nel decreto di riforma.



Oggi il disposto dell'attuale articolo 11 dei vigenti regolamenti del CNR disegna, con fin troppa indulgenza al dettaglio, un Direttore Generale "esecutore" di disposizioni calate dall'alto ed una figura "affiancatrice" degli organi direttivi veri e propri.

La nuova figura del Direttore Generale dovrebbe corrispondere ad una funzione di vero e proprio "snodo" gestionale dalle cui decisioni, in base agli indirizzi forniti dai vertici dell'Ente (Presidente e CdA), dipende l'efficienza e l'efficacia del funzionamento del CNR in tutte le sue articolazioni.

Un Direttore Generale da individuarsi all'interno delle professionalità esistenti nell'Ente e non strettamente legato, come ora, al mandato del Presidente.

Alla necessaria, maggiore autonomia e responsabilità decisionale del Direttore Generale andrà legato l'affidamento del compito sia di un maggiore impulso alla efficienza nella vita amministrativa sia di favorire e stimolare sinergia e coerenza di atteggiamento e di comportamento nelle altre articolazioni del sistema preposte alla gestione delle politiche scientifiche.

Noi intendiamo questa "valorizzazione" indicata dal Decreto in particolare nel senso:

- della responsabilizzazione e più forte autonomia d'azione del Direttore Generale (nell'ambito degli indirizzi ad esso affidati);
- della minore dipendenza di questa figura dalla logica del "condizionamento politico" cui induce tutta la normativa pubblica attuale;
- di una funzione di riferimento, di snodo, di raccordo e di impulso tanto della vita amministrativa come di quella scientifica interna del nuovo CNR.



(5) (presenza sul territorio ed Aree di Ricerca)

Sottolineiamo il fatto che le opzioni programmatiche del nuovo Programma Nazionale della Ricerca affidano al CNR compiti di prioritaria importanza nell'impulso e nel governo delle politiche scientifiche e tecnologiche sul territorio.

Indipendentemente dai modelli organizzativi che potranno, sul territorio, costituire la traduzione di compiti che in passato il sistema tendeva ad affidare all'ENEA, la UIL ritiene che il CNR abbia oggi il compito di soddisfare a questa esigenza fortemente avvertita a livello MIUR ed anche dagli interlocutori istituzionali ed imprenditoriali regionali.

Il CNR attuale è sicuramente, seppur diversamente, presente ed operante nei territori e nei distretti attraverso la sua articolata rete di Istituti e Sezioni.

Ciò non appare, però, più sufficiente ai nuovi compiti creati sia dall'evoluzione legislativa in tema di decentramento sia a rispondere alla crescente richiesta di interlocuzione locale e di pieno sfruttamento delle risorse disponibili (a cominciare da quelle allocate nei territori della cosiddetta "convergenza").

Lo sviluppo della presenza e dell'iniziativa dell'Ente sul territorio deve costituire l'occasione per un più razionale e sostenibile uso delle risorse umane e finanziarie e per rivisitare e strutturare, in via definitiva ed innovativa e superando le contraddizioni attuali, la politica e le scelte riguardanti le Aree di Ricerca.

L'Ente abbisogna, a nostro giudizio, sia di un esplicito rafforzamento dei propri punti di riferimento istituzionali nei singoli ambiti regionali, sia del potenziamento delle proprie Aree di Ricerca come essenziale struttura di supporto tecnico, amministrativo e di servizi per la rete degli Istituti dislocati nel territorio.

Sul primo versante, attraverso la scelta coordinata tra le Direzioni di Istituto presenti si potrà individuare, anche con gli opportuni avvicendamenti, una figura di "presidente o delegato regionale del CNR" (che dialoga con le istituzioni e con i soggetti locali e risponde agli Istituti ed al centro (Presidente e Dipartimenti)).

Sul secondo versante la UIL individua la necessità di procedere ad una profonda ristrutturazione delle Aree di Ricerca, e dell'attuale impianto regolamentare, da fondarsi sui seguenti criteri:

- previsione di almeno un 'Area di Ricerca in ogni singolo ambito regionale;
- direttore di Area a tempo pieno individuato, per selezione, tra i dipendenti del CNR;
- finanziamenti ordinari per la gestione dei servizi generali e per le spese di funzionamento degli Istituti afferenti (con regole generali ed effettivo controllo);
- in transitorio diritto di opzione prioritario per il personale già distaccato nelle Aree attuali e possibilità di trasferimento volontario dagli Istituti all'Area;
- previsione dell'azione di interfaccia di un coordinamento delle Aree all'interno della Amministrazione Centrale;
- riduzione al minimo del ricorso agli appalti esterni (con regole generali ed effettivo controllo).



(6) (strutture ed attività di ricerca)

(a) i dipartimenti

L'individuazione delle strutture dipartimentali non potrà non tenere conto di quanto già detto in riferimento ai caratteri delle attività di ricerca e degli istituti che la effettuano ed in riferimento ad una mission generale del CNR che oltre che salvaguardare gli spazi della ricerca fondamentale dovrà tenere conto del sostegno e della corrispondenza con le peculiarità di un sistema produttivo ed imprenditoriale nazionale, essenzialmente fondato sulla PMI.

Il rafforzamento del ruolo delle strutture dipartimentali, così come indicato nell'art. 9 comma 2 del DL 213, deve avvenire essenzialmente nella direzione dello sviluppo esterno del ruolo del CNR in ambito nazionale ed internazionale ed in quella del coordinamento scientifico e programmatico interno degli Istituti afferenti.

Sul primo versante - quello che più caratterizza la scelta del Decreto di riforma e che più responsabilizza l'Ente come vero punto di riferimento di tutto il sistema di R & S e come "braccio operativo" essenziale del MIUR - vi è implicita la conferma che il sistema di governo individua nel CNR come il vero "incubatore" di nuove iniziative progettuali che potranno vedere impegnate competenze e risorse di tutte e tre le reti di ricerca (università, enti, imprese).

E'importante che l'Ente, in particolare attraverso l'azione dei suoi dipartimenti sappia dimostrare la capacità di conferire alla sua iniziativa progettuale la stessa importante valenza e capacità attrattiva che fu in passato dei "Progetti Finalizzati".

In questa direzione si potrà misurare la capacità dei Dipartimenti di saper attrarre, attraverso la propria iniziativa scientifica e di organizzazione programmatica, risorse esterne sulle quali poter impegnare, progettuamente, anche le stesse strutture e le competenze di ricerca proprie dell'Ente.

Tanto più si potrà sviluppare e qualificare l'azione dei Dipartimenti in questa direzione tanto più potrà acquisire qualità, respiro programmatico l'azione verso l'interno che dovrà caratterizzarsi sempre più come vero "coordinamento", sempre meno come "gestione di risorse", come "compressione burocratica" dell'attività degli Istituti.

In questa direzione potrà essere riformulato, adeguatamente e coerentemente, il disposto degli attuali art 14 (macroaree), art. 15 (missione ed operatività dei dipartimenti) ed art. 16 dell'attuale regolamento.

Se è vero che una maggiore proiezione nazionale dell'Ente rende ancor più forte l'esigenza di garantire alta qualità e competenza, anche esterna, nei Consigli Scientifici di Dipartimento, ciò non deve apparire in contraddizione con la necessità di dare priorità alle competenze scientifiche e manageriali interne al CNR nella composizione di detti consigli e nella scelta delle Direzioni di Dipartimento (direzioni a tempo pieno riservate, per selezione, a professionalità dell'Ente).

Questa scelta, oltretutto, appare del tutto coerente con quella del legislatore che affida all'Ente la "iniziativa" primaria sulle linee progettuali il cui sviluppo comporta poi la valorizzazione successiva delle competenze interne ed esterne.

In questo senso andrebbe riformulato il comma 1 dell'art. 18 dell'attuale regolamento.

Appare indispensabile che l'operatività ed il funzionamento dei dipartimenti, nonché tutto il processo di programmazione dell'Ente, siano ridisegnati all'insegna di obiettivi di snellimento, semplificazione procedurale, eliminazione di ridondanze gerarchico-competitive, ma anche di opportuna dotazione di risorse e competenze (struttura tecnico-amministrativa di Dipartimento ed organico di Dipartimento).

Ciò per l'efficienza-efficacia complessiva dell'attività dell'ente e per evitare gli attuali appesantimenti burocratici ma anche per consentire la valorizzazione dell'attività primaria degli Istituti, per rafforzare i processi "bottom-up" rispetto a quelli "top-down" (nelle stesse linee progettuali e di attività scientifica), per favorire una vera partecipazione dei ricercatori e la effettiva possibilità di iniziativa degli stessi.



Andrà, pertanto, sottoposto a rigorosa ed opportuna rivisitazione l'attuale impianto regolamentare nei punti che riguardano sia l'articolazione delle modalità di affidamento di incarichi (progetti, commesse etc.) sia il rapporto dipartimenti - istituti per rafforzare il ruolo di questi ultimi, per affievolire le gerarchie nei rapporti, per eliminare interferenze, per snellire il lavoro procedurale, per favorire sinergie, collaborazione, partecipazione dei singoli all'attività progettuale.

Lo snellimento del sovraccarico gestionale e procedurale dovrebbe, peraltro, agevolare una migliore "performance" dell'Ente rispetto all'assolvimento di compiti ad esso affidati dalla programmazione nazionale.

Per quanto riguarda "le attività polari" la UIL esprime il suo diniego alla creazione di un dipartimento ad hoc.

Esiste già un'apposita commissione nazionale operante presso il MIUR ed è auspicabile che la struttura prevista dal comma 2 dell'art. 9 del decreto possa appoggiarsi e far riferimento ad una o più strutture dipartimentali esistenti.

(b) strutture centralizzate di sostegno

Nonostante i positivi effetti dei vari processi, messi in atto in questi anni, per il riassetto della rete scientifica dell'Ente - fino a ieri fin troppo dispersa e polverizzata - deve ancora ulteriormente svilupparsi, anche in collegamento con un uso appropriato dei meccanismi di valutazione, il processo di razionalizzazione, delle attività e delle strutture di ricerca.

Una razionalizzazione che esalti le sinergie, la massa critica, i prioritari obiettivi ed il concorso verso di essi di tutte le energie esistenti.

Non è possibile che siano le singole "commesse" o le singole realtà di Istituto a doversi confrontare con una realtà oggi resa più critica in particolare dalla dimensione internazionale degli interventi e dalla necessità di rapportarsi con una domanda nuova che viene dal rapporto con il tessuto sociale ed imprenditoriale.

E' necessario, allora, che l'Amministrazione Centrale nel suo complesso e le strutture dipartimentali per le loro competenze cooperino con la rete, con i responsabili di progetto, di commessa, con i singoli ricercatori per fornire ad essi, più di quanto oggi avvenga, il sostegno di strumenti, indirizzi e competenze, ed interventi lungo alcune particolari direttrici che, richiedono, a nostro avviso l'apprestamento di una specifica strumentazione centrale e nazionale dell'Ente.

Nella specifica Direzione Centrale ed in connessione diretta, con le strutture direttive e di indirizzo scientifico dovrebbero essere create strutture centrali ad hoc per il sostegno e lo sviluppo:

- della partecipazione internazionale;
- dei rapporti con il territorio (v. capitolo su territorio)
- dei brevetti, del trasferimento tecnologico, start-up, spin-off etc.
- della divulgazione scientifica
- delle infrastrutture di ricerca (v. art. 15 del DL 213)
- degli strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione a capitale di rischio (v. art 16 del DL 213).



(c) Istituti e rete scientifica

La rete degli Istituti deve continuare a restare la struttura portante del “sistema – CNR” cui garantire:

- autonomia di funzionamento (formalizzata esplicitamente nel proprio statuto che definisce e delimita la propria missione, anche attraverso una dettagliata verifica delle ridondanze e sovrapposizioni presenti negli statuti degli istituti);
- ruolo centrale nella programmazione scientifica;
- finanziamento ordinario adeguato allo svolgimento della attività di ricerca;
- propria dotazione organica, con ridotte unità amministrative.

Le Direzioni di Istituto saranno a tempo pieno, individuate nell’ambito delle competenze e professionalità esistenti nell’Ente, attraverso procedure selettive che sappiano misurare, oltre alla competenza scientifica, anche le attitudini manageriali e di organizzazione.

Della rappresentanza elettiva all’interno del Consiglio Scientifico di Istituto abbiamo già detto nel paragrafo sulla “partecipazione”. Ribadiamo qui che essa deve comprendere anche il personale tecnico.

Sottolineiamo la esigenza di avviare un processo di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture e del personale tecnico-amministrativo polarizzate sulle Aree di Ricerca.

(d) valutazione e reclutamento

E’ necessario, anche alla luce delle modificazioni normative e delle “sperimentazioni” in atto provvedere al disegno razionale di un sistema valutativo non punitivo ma realmente incentivante e che premi i migliori comportamenti.

Ciò può essere fatto ridiscutendo e migliorando il metodo di valutazione degli Istituti già sperimentato per renderlo più confacente al loro carattere ed alle loro peculiarità.

La valutazione dovrà tenere conto anche di quelle attività che raccordano l’Ente con il mondo produttivo (partecipazione in imprese, attività conto terzi e di servizio etc.).

La valutazione del personale, e dunque anche quella effettuata all’interno delle commissioni di concorso, dovrà essere coerente con le linee di sviluppo degli Istituti e dei criteri per la loro valutazione.

La valutazione non ha il compito di fare vittime bensì quello di premiare le energie migliori senza lasciare indietro personale e strutture più deboli.

La valutazione ha il compito di favorire “in progress” i migliori assetti organizzativi e della rete scientifica ed ha anche il compito di valutare le “direzioni” ed il management dell’Ente ai diversi livelli.

Per il reclutamento la UIL indica le priorità della modificazione dei meccanismi di reclutamento differenziando quelli del ricercatore da quelli del tecnologo e della piena ed effettiva valorizzazione della tenure-track.



(7) (Amministrazione Centrale)

E' necessario, attraverso le nuove norme regolamentari, procedere ad una riorganizzazione della Amministrazione Centrale orientata a due essenziali finalità:

- sviluppare, qualificare e rendere più razionale ed efficiente l'azione di "servizio" e "supporto" alla rete scientifica dell'Ente;
- maggiore diffusione delle professionalità interne a tutti i livelli cercando di garantire ed intercambiabilità di ruoli e competenze nei principali snodi tecnici e gestionali dell'Amministrazione stessa.

Riteniamo che questi obiettivi siano più facilmente perseguibili inserendo criteri e regole per la organizzazione dei servizi e la articolazione degli incarichi. In particolare:

- prevedere opportune "strutture centrali di sostegno" all'attività scientifica (v. comma (b) punto (6));
- sviluppo dell'attività formativa;
- individuazione degli uffici con dirigenza amministrativa;
- individuazione uffici con direzione ricercatori/tecnologi con direttore selezionato tra i dipendenti del CNR;
- rispettare il principio della rotazione degli incarichi dirigenziali;
- previsione di 2 direzioni di livello generale con 1 dirigente amministrativo ed 1 dirigente tecnico;
- organizzare gli uffici per competenze garantendo la intercambiabilità delle funzioni;
- dividere il contenzioso del personale dal contenzioso immobiliare;
- creare un ufficio di coordinamento delle Aree di Ricerca;
- istituire un apposita Commissione Consultiva dell'Amministrazione Centrale con rappresentante eletto tra il personale tecnico-amministrativo;
- inserire nell'ambito della Direzione Generale il Servizio Prevenzione e Protezione.

(bozza provvisoria)

